

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Italiana Pazienti BPCO - ONLUS", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.

Dopo la iscrizione nella Anagrafe delle ONLUS l'Associazione dovrà usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione è libera, apolitica, apartitica e autonoma nei confronti delle altre associazioni di categoria.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale presso l'Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma - Via Giovanni Martinotti nr. 20 - Roma.

Potrà, inoltre, istituire, qualora l'organo amministrativo lo riterrà opportuno, sedi amministrative, uffici, rappresentanze regionali e/o rappresentanze territoriali altrove.

Art. 3 - Oggetto e scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale così come qui sotto elencate:

- a) L'aggregazione di pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) e malattie croniche respiratorie al fine di fornire, agli stessi pazienti, strumenti e servizi informativi, educazionali e culturali, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute;
- b) Il riconoscimento della BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) come malattia di rilevanza sociale;
- c) La promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, nei confronti dell'opinione pubblica, finalizzate alla riduzione dei rischi connessi all'insorgere delle patologie respiratorie croniche ostruttive (tabagismo, inquinamenti, stile di vita, ecc.);
- d) La promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da malattie respiratorie croniche ostruttive;
- e) La promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgano direttamente;
- f) Collaborare con altre associazioni presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- 1) stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3) partecipare in associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione degli scopi sociali. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) Oltre al fondo di dotazione iniziale ed alle quote annuali versate dagli associati, l'Associazione potrà così accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità sotto qualunque forma da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto;

5) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata, per quella durata, anche illimitata, che sarà deliberata dall'Assemblea degli associati.

ASSOCIATI

Art. 5 - Natura di Associato

Sono riconosciute le seguenti categorie di associati:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari.

Sono riconosciuti Associati Fondatori le persone fisiche che hanno contribuito in modo attivo alla costituzione dell'associazione sin dall'inizio e che hanno partecipato alla sottoscrizione del contratto associativo.

La qualifica di Associato Fondatore è conferita a vita.

La qualifica di Associato Fondatore non esonera l'associato dal pagamento della quota annuale associativa.

Indipendentemente dalle dette qualifiche il rapporto associativo è soggetto a disciplina uniforme, e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri dell'Associato

L'iscrizione all'Associazione necessita di apposita domanda scritta, indirizzata alla segretaria, contenente la volontà di far parte dell'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota as-

sociativa annuale, la cui misura è stabilita, annualmente, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

E' dovere preciso dell'Associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.

La qualifica di Associato impegna l'associato all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere, di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'Associazione.

Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'Associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge, per la durata dell'anno solare, ovvero fino al 31 dicembre.

L'iscrizione s'intende rinnovata d'anno in anno, agli effetti di cui sopra, se l'Associato non invia alla segreteria, entro il mese di novembre, la propria intenzione di non far più parte dell'associazione.

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per il mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per aver riportato condanna penale definitiva per delitto; per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Le cariche ricoperte in seno al Consiglio Direttivo ed agli altri organi Associativi non comportano, per gli associati, retribuzioni, ma danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 7 - Diritti dell'Associato

Ogni Associato, qualunque sia la propria qualifica, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'Assemblea, personalmente o per mezzo di delega conferita secondo la legge e secondo quanto sancito dal regolamento generale.

Ciascun Associato non può rappresentare più di 3 (tre) Associati.

Gli Associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Definizione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Comitato medico scientifico
4. I Revisori Contabili

Art. 9 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento generale, obbligano gli Associati medesimi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata ovunque purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di più della metà degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione deve essere convocata ad almeno quarantotto ore di distanza dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 5% degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza assoluta dei presenti.

La formale convocazione dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria spetta al Presidente dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno per la seconda adunanza nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

L'Assemblea degli Associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile o nel maggior termine del 30 giugno qualora sia necessario, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre e del bilancio o rendiconto preventivo dell'esercizio in corso.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per richiesta di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni liberi, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo compreso la posta elettronica e la pubblicazione ufficiale dell'Associazione.

In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con telegramma, con preavviso di 24 ore.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) Elegge, mediante votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori Contabili;
- c) Stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività del-

l'Associazione;

d) Approva le relazioni sull'attività dell'Associazione, presentate dal Consiglio Direttivo;

e) Determina, in quanto proposta dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua comprensiva dell'abbonamento all'organo ufficiale dell'Associazione;

f) Approva le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di designare, su proposta del Consiglio Direttivo, come Presidente onorario dell'Associazione, gli Associati che abbiano particolarmente meritato nell'ambito dell'Associazione oppure personalità italiane o straniere con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali, umani.

La carica di Presidente onorario non è compatibile con altre cariche attive in seno all'Associazione.

Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza esercitarvi il diritto di voto.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, da 5 (cinque) o 7 (sette) Associati eletti dall'assemblea.

Nella prima elezione il Consiglio Direttivo sarà formato da 5 (cinque) associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti nel corso del mandato triennale, saranno cooptati, con medesima qualifica, coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero di voti nel rispetto del criterio di cui al precedente comma.

Nella prima adunanza successiva alle elezioni, convocata dal Presidente ancora in carica, o in caso d'impedimento dello stesso, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica, il Consiglio Direttivo nomina, con votazione palese a maggioranza semplice, e, in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente uscente:

- Un Presidente il quale ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie, convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene i collegamenti con le altre Associazioni Associate, adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione e, in caso d'urgenza, sentito il parere del Consiglio Direttivo, i provvedimenti non derogabili di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli alla ratificazione di quest'ultima, alla prima convocazione. Non è prevista la rieleggibilità consecutiva del Presidente per più di due volte;

- Nr. 1 (uno) Vicepresidente;

- Un Segretario che mantiene i collegamenti con i componenti del Consiglio Direttivo, provvede all'adempimento delle pratiche ordinarie, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e

del Consiglio Direttivo e ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'Associazione;

- Un Tesoriere che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'ordinaria amministrazione che si renda necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, su cui ha il potere di firma per il suo mandato, tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo ed all'assemblea degli Associati avvalendosi anche di consulenti esterni.

In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, s'intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine.

In detta fattispecie la convocazione dell'Assemblea può essere fatta anche da un solo Associato, in deroga all'Art.9.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti, senza possibilità di delega.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente o da persona eletta dalla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente ovvero quando ne facciano richiesta scritta, al Presidente, la maggioranza dei suoi componenti.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo o ragione, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. La sua sostituzione sarà effettuata con le modalità di cui al comma nr. 2 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- a) Attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea;
- b) Procedo all'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea, e può proporre l'adozione;
- c) Redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Può attribuire funzioni particolari ai membri del Consiglio Direttivo;
- e) Amministra il patrimonio dell'Associazione;
- f) Delibera su quanto non di competenza dell'Assemblea e in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza del-

l'Assemblea stessa;

- g) Delibera in ordine alle proposte di contributi e liberalità in favore dell'Associazione;
- h) Esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in Enti pubblici e/o privati nonché Associazioni;
- i) Predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- j) Delibera la convocazione dell'Assemblea;
- k) Delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo Associato sulla base del questionario compilato ai sensi del regolamento generale.

Non è previsto l'istituto della delega.

Art. 11 - Il Comitato medico scientifico

Il Comitato medico scientifico è composto da un numero variabile di specialisti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti, secondo criterio, tra gli esperti delle varie discipline attinenti gli scopi dell'Associazione e con riferimento alla particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti dalle malattie respiratorie croniche.

Il Comitato medico-scientifico è un organo consultivo e di indirizzo dell'Associazione.

Art.12 - I Revisori Contabili

Qualora sia richiesto dalla legge, o per volontà assembleare, l'Associazione eleggerà il Collegio dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 (tre) componenti effettivi di cui almeno 1 (uno) iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili e 2 (due) supplenti di cui almeno 1 (uno) iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il componente del Collegio iscritto nell'apposito albo dei revisori Contabili assumerà la qualifica di Presidente del Collegio.

Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità, rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli Associati, redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

PATRIMONIO

Art. 13 - Il Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annue, versate dagli associati e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, da contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e Privati, Associazioni, Società, Persone Fisiche e qualunque altro soggetto.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono, in ogni modo, a fondo perduto: i versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato

all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

NORME GENERALI

Art. 14 - Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi vertenza dovesse sorgere tra l'Associazione, gli Associati, gli Amministratori ed i Liquidatori in merito all'applicazione e/o all'interpretazione delle norme statutarie e del regolamento, sarà devoluta, per la sua risoluzione, ad un collegio Arbitrale rituale composto da tre componenti disciplinato dagli art. 810 e ss. c.p.c..

Ciascuna delle parti provvederà a nominare un arbitro mentre il terzo arbitro, che assumerà la qualità di Presidente del Collegio, sarà designato di comune accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano il quale sarà anche competente a nominare l'arbitro della parte che, ricevuta la comunicazione della designazione dell'arbitro dell'altra parte, non abbia provveduto a nominare il proprio entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio arbitrale avrà sede presso la sede legale dell'Associazione e deciderà entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri. Il Collegio arbitrale renderà la propria decisione secondo diritto e per iscritto e sarà competente a decidere anche su tutte le questioni di giurisdizione e/o di competenza che lo riguarderanno, sulle proprie competenze e spese e sull'attribuzione totale e parziale degli onorari di giudizio a carico

di una delle parti.

Art. 16 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile in materia.

